

Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"

VIA INDIPENDENZA, 1 – 80038 POMIGLIANO D'ARCO

Distretto n° 31 – C. F. 93076670632 – C. M. NAIC8G1003

Telefono e fax 081/3177304 – e mail NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT

Sito Web: www.ic1dacquistoleone.edu.it - postacertificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it

Pomigliano d'Arco, 27/01/2025

Al personale assunto con contratto a tempo determinato

Al Dsga
All'Ufficio del personale
Al Sito web

OGGETTO: Ferie del personale assunto con contratto a tempo determinato -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 194 del 23/04/2024 in cui si approva il calendario scolastico regionale 2024/2025 che fissa l'inizio delle lezioni per giovedì 12 settembre 2024 e termine sabato 7 giugno 2025 per la scuola primaria e secondaria e lunedì 30 giugno 2025 per le scuole dell'infanzia, per un totale previsto di n. 203 giorni di lezione per la scuola primaria e

secondaria, che si riducono di una unità nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°3 del 2.07.2024 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2024/25;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n°2. del 12/09/2024 con cui è stato approvato il Piano annuale delle attività per l'a.s. 2024/25;

VISTA la nota n. 1904 del 10/01/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, avente oggetto: "Contenzioso volto al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per il personale a tempo determinato", nella quale si invitano i Dirigenti scolastici a diffondere apposita circolare sulla fruizione delle ferie da parte dei docenti a tempo determinato, invitando "tutto il personale in servizio, anche a tempo determinato, a fruire delle ferie, prestando particolare attenzione ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva"; Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

il personale assunto a tempo determinato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato). Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti). Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Prof.ssa Tiziana Rubinacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93